

# COVID-19

Messaggi INPS del 20 marzo 2020

## Misure a sostegno delle imprese e dipendenti Prime indicazioni

L'INPS ha pubblicato 4 messaggi con i quali ha fornito le prime indicazioni relativamente alle misure a sostegno delle imprese e dipendenti, previste dal Decreto-Legge "Cura Italia".

In particolare, i temi affrontati dall'INPS sono relativi a:

1. **Tutela della Cassa Integrazione Ordinaria, dell'Assegno Ordinario e della Cassa Integrazione in Deroga** (*Messaggio n. 1287*);
2. **Congedi parentali, permessi Legge 104, bonus baby-sitting** (*Messaggio n. 1281*);
3. **Proroga dei termini della presentazione delle domande NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola** (*Messaggio n. 1286*);
4. **Indennità per liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi** (*Messaggio n. 1288*).

I chiarimenti dell'INPS sono contenuti in singoli allegati ai testi dei messaggi.

### 1. TUTELA DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, DELL'ASSEGNO ORDINARIO E DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le domande non sono ancora inviabili in quanto l'Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure informatiche. Per la Cassa in Deroga l'attività è demandata alle Regioni che dovranno, primariamente, emanare i singoli Decreti di concessione.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento ed alla ripresa dell'attività, né tantomeno dimostrare la imputabilità dell'evento all'imprenditore. Alla domanda non va allegata alcuna relazione tecnica ma solo l'elenco dei lavoratori interessati che, si ricorda, sono solo quelli in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Se l'azienda ha in corso altra integrazione salariale può comunque presentare domanda "Cassa Integrazione COVID-19" la quale prevarrà sulla precedente autorizzazione.

È stato confermato che i periodi concessi non concorrono ai limiti massimi disposti per i trattamenti di integrazione salariale “ordinari”.

Le aziende che in ragione del settore di appartenenza non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, né dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, né del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), devono fare ricorso ai trattamenti in deroga a carico delle Regioni.

Nel caso di Assegno Ordinario, il messaggio precisa che nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

È data la possibilità di richiedere il pagamento da parte dell'INPS direttamente al lavoratore (“pagamento diretto”) senza la necessità da parte del datore di lavoro di dimostrare eventuali difficoltà finanziarie.

Per i trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga l'unica modalità di pagamento è quella diretta da parte dell'INPS.

## **2. CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE 104, BONUS BABY-SITTING**

### **Congedi parentali**

Il congedo straordinario decorre dal 5 marzo al 3 aprile per una durata di 15 giorni complessivi fruibili in modalità anche alternata da uno solo dei genitori.

La misura è pari al 50% della ordinaria retribuzione - con contribuzione figurativa - per ciascun figlio fino a 12 anni di età (11 anni e 364 giorni).

Non sono previsti limiti di età nel caso di figli con handicap in situazioni di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori che hanno già fatto richiesta, e alla data del 5 marzo hanno in corso il congedo ordinario, non devono presentare altre domande in quanto l'INPS provvederà a convertirli in automatico. Questo vale anche per i permessi spettanti ai genitori di figli con handicap.

I genitori che non stanno usufruendo di congedi e desiderano beneficiarne devono presentare domanda con le modalità ordinarie.

I genitori di figli con handicap di età superiore a 12 anni che non hanno in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, nelle more della presentazione della domanda telematica per la quale l'INPS metterà a disposizione la relativa modalità entro la fine del corrente mese di marzo, possono già usufruire del congedo COVID-19 in questione.

I genitori di figli tra i 12 ed i 16 anni non devono presentare domanda all'INPS ma solo al datore di lavoro.

### **Permessi ex Legge 104/92**

I 12 giorni di permessi aggiuntivi ai 3 spettanti in via ordinaria sono da intendersi come complessivi per i mesi di marzo ed aprile. Essi si aggiungono ai suddetti 3 giorni spettanti in via ordinaria.

Tali permessi possono essere goduti anche con frazionamento ad ore e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.

Il lavoratore già in possesso di un provvedimento di autorizzazione per permessi Legge 104/92 non deve presentare una nuova domanda.

Il lavoratore privo di un provvedimento di autorizzazione dovrà presentare domanda con le ordinarie modalità tramite i canali telematici INPS.

### **Bonus baby-sitting**

Il bonus per i servizi di baby-sitting introdotto al fine di favorire i genitori in conseguenza della chiusura scolastica spetta:

1. Ai figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo;
2. Anche in caso di adozione pre-adoattivo;
3. Oltre il limite di 12 anni se in situazione di handicap con gravità purché risultino iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

È erogato mediante libretto di famiglia con registrazione a cura del beneficiario sul sito INPS sezione dedicata alle prestazioni occasionali "*libretto di famiglia*".

### **3. PROROGA DEL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NASPI, DIS-COLL, DISOCCUPAZIONE AGRICOLA**

Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda NASPI e DIS-COLL, pari in via ordinaria a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, è prorogato di 60 giorni fissando, così, il termine ultimo a 128 giorni a decorrere dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

#### **4. INDENNITÀ COVID-19 PER LIBERI PROFESSIONISTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, LAVORATORI AUTONOMI**

L'indennità di Euro 600 per il mese di marzo, non soggetta ad imposizione fiscale spetta:

- ◆ ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati iscritti alla gestione separata INPS ex Legge 335/95;
- ◆ ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporti attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS.

L'erogazione della somma è preclusa se i soggetti di cui sopra sono beneficiari di un trattamento pensionistico diretto e se risultano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

La domanda va inoltrata in modalità telematica tramite il canale INPS la cui procedura sarà resa disponibile entro al fine del corrente mese di marzo.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati**

- ◆ **Dott. Carlo Dori:** [carlo.dori@studiopirola.com](mailto:carlo.dori@studiopirola.com)